

**CONVENZIONE QUADRO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI  
INSERIMENTO LAVORATIVO IN COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B  
AI SENSI DELL'ART.22 LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA  
1° AGOSTO 2005, N. 17**

Il giorno \_\_\_\_\_ presso la Sede Provinciale di Modena tra:

- l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di Modena, con sede a Modena – Viale Martiri della Libertà 34, rappresentata da Francesco Ori, in qualità di Assessore alla Formazione Professionale e Mercato del Lavoro ;
- CONFINDUSTRIA MODENA, con sede a Modena \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- CONFINDUSTRIA CERAMICA, con sede a Sassuolo - \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- APMI MODENA, con sede a Modena, \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- CNA, con sede a Modena – \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- LAPAM/FEDERIMPRESA, con sede a Modena – \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- CONFESERCENTI, con sede a Modena – \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- ASCOM-CONFCOMMERCIO, con sede a Modena – \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- FAM, con sede a Modena - \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_.
- ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI MODENA con sede a Modena – \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- COLTIVATORI DIRETTI MODENA con sede a Modena – \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI MODENA con sede a Modena – \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;

- LEGA PROV.LE COOPERATIVE E MUTUE, con sede a Modena – \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- CONF COOPERATIVE, con sede a Modena – \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- CGIL, con sede a Modena – \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_;
- CISL, con sede a Modena – \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- UIL, con sede a Modena – Via Leonardo Da Vinci n. 5, rappresentata da \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_;
- CONF.S.A.L., con sede a Modena - Via Farini n. 56, rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;

Premesso che:

- le parti firmatarie concordano sulla necessità di promuovere e sostenere l'inserimento e la stabilizzazione nel lavoro delle persone con disabilità, attraverso azioni di avvio al lavoro attuate con la partecipazione attiva dei destinatari degli interventi, con il coinvolgimento, anche attraverso accordi di programma territoriali, delle loro famiglie, delle associazioni rappresentative dei loro interessi, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese le cooperative sociali operanti in materia di integrazione lavorativa delle persone con disabilità e dei loro consorzi;
- le parti firmatarie riconoscono l'importanza, per le persone iscritte negli elenchi del collocamento mirato dei disabili che presentino particolari condizioni e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, del passaggio da una condizione inattiva e/o da situazioni a rischio di esclusione sociale, ad una vita di integrazione socio-lavorativa;
- l'art.22 della Legge Regionale 1 agosto 2005, n.17, prevede che le Province, sentiti gli organismi previsti dall'art.18, comma 4° della suddetta legge, possano stipulare apposite convenzioni quadro con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale, nonché con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali, finalizzate all'integrazione lavorativa di persone disabili presso le cooperative sociali di tipo "B" o i loro Consorzi, nei confronti delle quali i datori di lavoro privati si impegnino ad affidare commesse di lavoro;
- l'intenzione delle parti firmatarie è quella di allargare, con l'attuazione di quanto previsto dal citato art.22, la gamma degli strumenti per favorire l'inserimento lavorativo stabile delle persone disabili nel mercato del lavoro non protetto, valorizzando con ciò le esperienze ed il ruolo assunto dalla cooperazione sociale nei percorsi propedeutici alla stabilizzazione della situazione lavorativa dei disabili;
- la sperimentazione dello strumento nell'ambito delle precedenti Convenzioni Quadro ha posto in evidenza l'opportunità di apportare alcune modifiche al testo previgente che, rendendo lo strumento più facilmente fruibile, possano favorire il ricorso a tale strumento da parte delle aziende e delle cooperative sociali, consentendo di incrementare il numero di inserimenti complessivamente realizzabili attraverso le modalità di cui all'art 22 della LR 17/05, pur nella consapevolezza che si tratta di uno strumento utilizzabile per un numero non particolarmente elevato di utenti;

visti

- la legge 8 novembre 1991 n. 381 in materia di disciplina della cooperative sociali;

- il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 in materia di conferimento alle Regioni e alle Province delle funzioni in materia di collocamento e politica attiva del lavoro;
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme in materia di diritto al lavoro delle persone disabili;
- D.lgs 10 settembre 2003, n. 276 art. 14, recante norme in materia di occupazione e di mercato di lavoro;
- la Legge Regionale 1 agosto 2005 n. 17 ed in particolare gli artt. 17 e 22 recanti norme in materia di promozione dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità e programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali;

acquisito

- al riguardo il parere favorevole espresso dalla Commissione Provinciale di Concertazione, allargata alle rappresentanze delle Associazioni dei disabili, nella seduta del 12 novembre 2012;

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 – Finalità**

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione avente carattere sperimentale, il cui scopo è quello di favorire l'inserimento di persone per le quali risulta particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, attraverso programmi di inserimento individuali da effettuarsi presso le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381 del 1991 e i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, quale strumento che integra quelli previsti in via ordinaria dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, fatti salvi, sempre ai sensi dell'art. 22, comma 1°, della citata L.R., gli obblighi e le opportunità previste da leggi speciali per le persone con disabilità qualora risultino più funzionali al loro inserimento lavorativo.

#### **Art. 2 - Oggetto della convenzione**

- 1) La presente convenzione ha per oggetto la definizione delle modalità, delle condizioni e degli effetti dell'attuazione, in via sperimentale, dell'istituto previsto dall'art. 22 della L.R. 17/2005, che prevede la possibilità di coprire l'obbligo di assunzione di persone con disabilità previsto dalla L. 68/99 da parte dei datori di lavoro attraverso il conferimento di commesse a cooperative sociali di tipo B e loro consorzi, presso i quali vengono realizzati, a fronte del conferimento della commessa, programmi di inserimento lavorativo di persone disabili individuate dalla Provincia.

#### **Art. 3 – Percentuale di copertura della quota d'obbligo e computo disabili**

- 1) La copertura della quota d'obbligo, attraverso la stipula di convenzioni ex art. 22 L.R. n. 17/2005 ed esclusivamente per la durata della commessa, non può avvenire per una percentuale superiore al 30% della percentuale di riserva, con arrotondamento all'unità superiore, ferma restando, per la quota rimanente, l'ottemperanza agli obblighi di assunzione di cui alla Legge n. 68/1999 anche attraverso la stipula di convenzione ex articoli 11 e 12 della predetta legge, l'applicazione degli istituti dell'esonero parziale e/o della compensazione territoriale.
- 2) Per effetto dell'arrotondamento all'unità superiore i datori di lavoro soggetti all'obbligo che hanno una base di computo compresa tra 15 e 35 e tra 36 e 50 dipendenti possono in ogni caso coprire attraverso la stipula di convenzioni ex art. 22 L.R. 17/05 una unità della quota di riserva.
- 3) Il computo, ai fini degli obblighi di assunzione di cui alla L. n.68/99, degli inserimenti realizzati attraverso le convenzioni con le cooperative sociali di tipo B è possibile solo a fronte del raggiungimento, anche attraverso più commesse, del costo complessivo corrispondente ad ogni unità di personale, secondo i criteri indicati all'art.11 della presente convenzione quadro. L'azienda potrà computare nella quota di riserva prevista dalla L. 68/99 un' unità intera purché il valore della commessa corrisponda almeno alla copertura del costo di un'assunzione part- time superiore alla metà dell'orario previsto dal CCNL applicato dall'azienda committente, secondo i criteri indicati all'art.11 della presente convenzione quadro, fatto salvo quanto previsto nel successivo punto 6 del presente articolo.

- 4) Al fine di consentire la copertura dell'obbligo di assunzione previsto dalla L. n. 68/99 con le modalità prescritte dal comma 4°, lett.b, dell'art.22, per ciascuna unità per la quale il datore di lavoro intende adempiere l'obbligo attraverso la convenzione singola, la cooperativa sociale dovrà garantire la copertura oraria, anche attraverso una pluralità di rapporti di lavoro a tempo parziale, pari al numero di ore sulla base delle quali è calcolato il valore della commessa secondo quanto indicato all'art 3 co. 3 della presente convenzione quadro. A tal fine, la cooperativa dovrà in ogni caso garantire il raggiungimento del monte ore complessivo sulla base del quale è stato calcolato il valore della commessa, proseguendo i rapporti di lavoro, od instaurando nuovi rapporti di lavoro con le persone segnalate dalla Provincia, anche oltre la scadenza della convenzione stessa.
- 5) La persone con disabilità inserite attraverso convenzioni ex art.22 della L.R. n. 17/2005 saranno computate per le quote d'obbligo delle aziende committenti e non anche delle cooperative sociali.
- 6) In via sperimentale, per i datori di lavoro soggetti all'obbligo che hanno una base di computo compresa tra 15 e 35, sarà possibile coprire l'unità intera della quota di riserva attraverso la determinazione del valore della commessa che può corrispondere alla copertura del costo di un'assunzione part-time non inferiore a 12 ore settimanali a condizione che la persona disabile da individuare e da inserire in cooperativa sociale di tipo B, di cui al successivo punto 12 della presente convenzione, abbia una percentuale di invalidità superiore al 74% .

#### **Art. 4 – Convenzioni singole**

- 1) Ai sensi del comma 4°, lett. a), dell'art. 22 della L.R. n.17/2005 i programmi di inserimento oggetto della presente convenzione quadro saranno realizzati a fronte della sottoscrizione, sulla base dello schema allegato alla presente convenzione quadro, di specifica convenzione tra Provincia, impresa fornitrice di commessa e cooperativa sociale o consorzio ove viene realizzato l'inserimento.
- 2) La convenzione con un consorzio dovrà indicare anche la cooperativa sociale che svolgerà l'attività e che assumerà il/i lavoratore/i disabile/i.
- 3) Alla convenzione singola saranno allegati, quali parti integranti e sostanziali:
  - a) un riepilogo delle caratteristiche fondamentali della commessa, con riguardo, in particolare, alla tipologia dei prodotti o servizi conferiti, alla durata ed ai tempi di attivazione, da formulare attraverso uno specifico modulo;
  - b) i progetti di inserimento lavorativo individuali predisposti dalla cooperativa sociale, di norma definiti e /o concordati con i servizi territoriali competenti e l'ufficio collocamento disabili della Provincia.
- 4) È ammesso il ricorso ad una convenzione singola anche per una pluralità di persone con disabilità o una pluralità di commesse, sempre che sia stipulata fra la Provincia, una singola impresa committente e una singola cooperativa sociale ospitante.
- 5) La convenzione singola entrerà in vigore contestualmente all'avvio al lavoro del/la primo/a lavoratore/trice disabile.

#### **Art. 5 – Caratteristiche dei/le lavoratori/trici da inserire**

- 1) Sono destinatari della presente convenzione le persone iscritte negli elenchi di cui all'art.8 L. 68/99 della Provincia di Modena che presentano particolari difficoltà di inserimento attraverso le vie ordinarie del collocamento mirato:
  - a) con disabilità psichiche e/o intellettive ai sensi degli artt. 9, comma 4, e 13, comma 1, lett. a) della Legge n. 68/1999, accertata dalla Commissione nella composizione prevista dall'art. 1 co.4 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
  - b) in condizioni di gravità certificata ai sensi legge 5.2.1992, n. 104;
  - c) con altra disabilità che renda particolarmente difficile l'inserimento e la permanenza lavorativa attraverso le vie ordinarie, sulla base di criteri da individuarsi sentita la Commissione Provinciale di Concertazione allargata ai rappresentanti delle Associazioni dei disabili.
- 2) Per la concreta individuazione dei soggetti da inserire, ed in particolare nei casi di cui al punto c), la Provincia si avvarrà del supporto del Comitato Tecnico.
- 3) Non possono essere inserite attraverso le convenzioni di cui all'art. 22 della L.R. 17/05 le persone con disabilità già alle dipendenze della cooperativa sociale. Resta salva la possibilità di impiegare le stesse persone già dipendenti della cooperativa, esclusivamente nel caso in cui l'affidamento di una nuova commessa oggetto della convenzione determini un aumento orario del contratto di lavoro del lavoratore.
- 4) Non possono di norma essere inserite attraverso la stipula di convenzioni singole le persone con disabilità, che nei due mesi precedenti abbiano risolto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che stipula la convenzione.

## **Art. 6 – Caratteristiche dei datori di lavoro**

- 1) Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni singole ai sensi del presente accordo quadro i datori di lavoro privati soggetti o non soggetti all'obbligo di cui all'art. 3 della legge 68/99, i quali:
  - a) non siano sottoposti a procedure concorsuali;
  - b) abbiano regolarmente adempiuto alle eventuali convenzioni singole precedentemente stipulate ai sensi dell'art. 22 L.R. 17/05, salvo che l'inadempimento non sia imputabile al datore di lavoro;
  - c) ottemperanza agli obblighi della legge 68/99, conseguita dall'impresa anche attraverso l'attivazione e l'attuazione della presente convenzione con le modalità previste dall'art. 3 della stessa.
- 2) Le convenzioni singole possono essere stipulate con datori di lavoro aventi sede legale o amministrativa nella Provincia di Modena ovvero unità operative nella Provincia di Modena e sede legale o amministrativa in altre Province, previa intesa fra le Province interessate.
- 3) L'attestazione del possesso dei requisiti suddetti è onere a carico del datore di lavoro.

## **Art. 7 – Caratteristiche delle cooperative sociali**

- 1) Ai sensi della presente convenzione le commesse di lavoro possono essere conferite alle cooperative sociali, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/91 e ai consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge, con almeno una unità locale nel territorio della provincia di Modena, e che risultano essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) iscrizione, all'atto della stipula della convenzione singola, alla CCIAA;
  - b) iscrizione, all'atto della stipula della convenzione singola, all'Albo Regionale di cui alla L.R. 4/2/1994, n. 7 e all'albo delle società cooperative di cui al D.Lgs. 220/2002;
  - c) essere in regola con gli adempimenti per l'aggiornamento dell'albo delle cooperative sociali previsti al punto 3 della delibera regionale n. 1319 del 3 settembre 2007;
  - d) applicazione del C.C.N.L. della cooperazione sociale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e del relativo contratto provinciale integrativo;
  - e) ottemperanza agli obblighi della legge 68/99;
  - f) aver regolarmente adempiuto alle eventuali convenzioni singole precedentemente stipulate ai sensi dell'art. 22 L.R. 17/05, salvo che l'inadempimento non sia imputabile alla cooperativa;
  - g) la commessa non deve costituire l'unica attività in corso;
  - h) assenza di procedure concorsuali;
  - i) rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro e barriere architettoniche;
  - j) essere in regola con le contribuzioni assicurative e previdenziali dei dipendenti;
  - j) avere personale formato e qualificato all'assistenza e al tutoraggio del disabile grave.
- 2) L'attestazione del possesso dei requisiti suddetti è onere a carico della Cooperativa Sociale.

## **Art. 8 – Modalità di adesione dei datori di lavoro**

- 1) I datori di lavoro che intendono conferire una o più commesse ad una cooperativa sociale o ad un consorzio di cooperative sociali, devono presentare alla Provincia la proposta di convenzione, sottoscritta anche dalla cooperativa sociale e redatta sull'apposito modulo, specificando quanto segue:
  - a) le caratteristiche della commessa con riguardo alla tipologia dei prodotti o servizi da conferire, al valore previsto, alla durata ed ai tempi di attivazione, caratteristiche tutte da regolare tra le parti con separato contratto, tenuto conto di quanto previsto dagli art. 9, 10 e 11;
  - b) la cooperativa o il consorzio destinatario della commessa;
  - c) la propria situazione rispetto agli obblighi di cui all'art. 3 della legge 68/99 aggiornata alla data della richiesta, con l'indicazione della situazione occupazionale, nonché degli strumenti attivati per adempiere agli obblighi della legge 68/99 (Convenzioni ex art. 11 e 12, esonero parziale, compensazione territoriale, ecc).
- 2) Alla richiesta di convenzione singola dovrà essere allegata la seguente documentazione, predisposta dalla cooperativa sociale:
  - a) l'attestazione dei requisiti di cui all'art.7;
  - b) indicazione del responsabile delegato a seguire la convenzione;
  - c) indicazione degli elementi essenziali del/i possibile/i progetto/i di inserimento lavorativo presso la cooperativa sociale (tipologia del contratto di lavoro individuale, mansioni disponibili per il/i disabile/i in cooperativa, orario di lavoro e la sede, strumenti a supporto dell'/degli inserimento/i).

- 3) La Provincia, accertata la regolarità della richiesta, nei 90 giorni successivi provvede, anche attraverso la collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali ed il confronto con la cooperativa sociale/consorzio coinvolta/o, ad individuare i lavoratori/trici disabili in possesso delle caratteristiche richieste, con particolare riferimento a coloro che possono essere impiegati/e nell'esecuzione della commessa.
- 4) Dal momento della presentazione della richiesta e sino alla comunicazione dell'esito della medesima da parte della Provincia, nei confronti del datore di lavoro è sospeso l'obbligo di cui all'art. 3, L. 68/1999 limitatamente al numero dei soggetti disabili da inserire nella cooperativa o nel consorzio.
- 5) La Provincia, individuato/e la/le persone con disabilità in possesso delle caratteristiche richieste, e ottenutane la disponibilità, invita il datore di lavoro e la cooperativa o il consorzio alla stipula della Convenzione singola, sulla base dello schema allegato al presente accordo.
- 6) Nel caso, invece, di indisponibilità di lavoratori/trici la Provincia comunica al datore di lavoro l'impossibilità di procedere alla stipula di una Convenzione singola ex art. 22 L.R. n. 17/2005. In tal caso il datore di lavoro ha tempo 60 giorni dal ricevimento della comunicazione per ottemperare all'obbligo di cui all'art. 3 L. n. 68/1999.

#### **Art. 9 – Caratteristiche della commessa**

- 1) Ai fini della presente convenzione quadro la commessa deve di norma riguardare prodotti o servizi necessari per il conseguimento di finalità proprie dell'azienda facendo ricorso alle professionalità presenti o necessarie nell'organizzazione del lavoro e/o a quelle richieste nel prospetto informativo inviato alla Provincia ai sensi dell'art. 9 L.68/99.

#### **Art. 10- Disciplina della commessa**

- 1) Ogni aspetto attinente il conferimento e l'esecuzione della commessa è disciplinato tra la cooperativa sociale o il consorzio e il datore di lavoro con separato contratto, che deve essere riassunto nel modulo di cui all'articolo 4 comma 3 della presente convenzione quadro.
- 2) La commessa cui si riferisce la convenzione singola può essere preesistente alla stipula della stessa ed alla data di sottoscrizione della presente convenzione, a condizione che corrisponda ai requisiti dell'art.22 della L.17/2005 e della presente convenzione.

#### **Art. 11 – Entità e valore della commessa**

- 1) Al fine della determinazione del valore della commessa, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 22, comma 4, lett. D) della L.R. n. 17/2005, il costo del lavoro, da maggiorare di una percentuale di almeno il 20% a fronte degli oneri relativi alle misure di accompagnamento, è costituito dal trattamento economico lordo (compresi oneri previdenziali ed assistenziali) previsto dal CCNL di riferimento per il datore di lavoro.
- 2) Tali elementi sono individuati prendendo a riferimento, nel CCNL applicato dall'impresa fornitrice di commessa, una categoria e/o qualifica contrattuale equivalente e/o corrispondente a quella in cui dovrà essere inquadrata nella cooperativa sociale o nel consorzio la persona disabile, prendendo in considerazione le mansioni che dovranno essere svolte per l'esecuzione della commessa.
- 3) Tale criterio si applica anche nel caso in cui, ai sensi dell'art.13 co.3 della presente convenzione quadro, il disabile inserito sia adibito, in conformità a quanto previsto dal progetto di inserimento personalizzato, a mansioni diverse da quelle necessarie per l'esecuzione della commessa.
- 4) Le commesse potranno essere relative anche a quote parziali dei costi corrispondenti alle unità da computare ai sensi dell'adempimento degli obblighi di cui all'art.3 della L. 68/99, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 co. 3 della presente convenzione quadro.
- 5) Resta impregiudicata la possibilità di disciplinare nel separato atto di conferimento della commessa l'incidenza di eventuali ulteriori costi afferenti l'esecuzione della commessa medesima.

#### **Art. 12 - Individuazione dei/le lavoratori/trici e impegni della Provincia**

- 1) La Provincia, attraverso l'Ufficio Collocamento Mirato dei disabili e coadiuvata dal Comitato Tecnico, cura l'avviamento in cooperativa delle persone con disabilità interessate, previo consenso delle stesse, secondo un programma individuale di inserimento, condiviso da tutte le parti interessate e allegato alla convenzione singola.
- 2) Il programma individuale di inserimento dovrà indicare, fra l'altro:
  - a. il tipo di CCNL della cooperazione sociale e del settore di attività;
  - b. la tipologia del contratto di lavoro individuale, le mansioni attribuite, le modalità di svolgimento, il livello, l'orario di lavoro;

- c. il corrispettivo attribuito;
  - d. le forme dettagliate di sostegno necessarie.
- 3) La Provincia provvede, altresì, a sviluppare un'adeguata azione di monitoraggio attraverso l'effettuazione di verifiche periodiche sull'andamento delle singole convenzioni e dei relativi programmi di inserimento.

#### **Art. 13 – Modalità dell'inserimento lavorativo**

- 1) Ai sensi dell'art.22, comma 1°, della L.R. n.17/2005, l'inserimento lavorativo in cooperativa della persona disabile presuppone la sua assunzione a seguito di stipula di apposita convenzione singola.
- 2) L'inserimento in cooperativa delle persone con disabilità può avvenire anche attraverso la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo parziale e/o a tempo determinato nei casi e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
- 3) Fermo il rispetto della normativa e dei contratti applicabili, la persona disabile inserita attraverso le convenzioni singole di cui al presente accordo quadro può essere adibita ad attività diverse da quelle necessarie per l'esecuzione della commessa, fermo restando che la Cooperativa si fa garante della continuità della commessa attraverso altro personale in forza presso la medesima, se ciò sarà maggiormente corrispondente al progetto di inserimento individuale. Le mansioni svolte dal disabile dovranno in ogni caso essere quelle indicate nel progetto di inserimento lavorativo allegato alla convenzione singola.
- 4) Nei casi di cui al comma 3 il valore della commessa, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 22, comma 4, lett. D) della L.R. n. 17/2005, è comunque calcolato, sulla base di quanto previsto dall'art.11 della presente convenzione, con riferimento alle mansioni necessarie per l'esecuzione della commessa.

#### **Art. 14 – Disciplina del rapporto di lavoro**

- 1) La titolarità del rapporto di lavoro è in capo alla cooperativa sociale o al consorzio ed il rapporto di lavoro è conseguentemente disciplinato tra le parti dal contratto individuale, dalla contrattazione collettiva e da ogni altra norma in base alla vigente disciplina del rapporto di lavoro.

#### **Art. 15 – Durata della convenzione quadro**

- 1) La presente convenzione quadro ha durata di 36 mesi a far data dalla sottoscrizione con possibilità di rinnovo alla scadenza.
- 2) Le parti firmatarie si impegnano a riformulare il presente accordo, qualora le disposizioni di Legge citate in premessa subiscano modificazioni, al fine di valutare le modifiche che si rendano necessarie. Le parti potranno altresì convenire in merito a proposte di modifica avanzate da una o più parti firmatarie.
- 3) Al fine di incrementare il ricorso alle modalità di inserimento oggetto della presente convenzione, le parti firmatarie attiveranno iniziative, anche congiunte, per promuovere la conoscenza della presente Convenzione Quadro e delle sue opportunità verso il sistema delle imprese, delle cooperative sociali, dei servizi di sostegno alla disabilità e dei soggetti disabili.
- 4) La Provincia riferirà, con cadenza semestrale, salvo diverse esigenze, alla Commissione Provinciale di Concertazione, allargata ai rappresentanti delle Associazioni dei disabili, sullo stato di attuazione della presente Convenzione Quadro.

#### **Art. 16 – Durata delle convenzioni singole e adempimenti successivi**

- 1) Le convenzioni singole, stipulate ai sensi del presente accordo, devono avere una durata minima di 12 mesi e non possono avere di norma una durata superiore a 24 mesi e sono sottoposte da parte della Provincia a verifica periodica da effettuarsi entro 12 mesi, al fine di verificare la possibilità di addivenire alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, anche mediante assunzione da parte delle imprese committenti.
- 2) Ove le Convenzioni singole abbiano durata eccedente quella della Convenzione quadro resteranno disciplinate per tutta la loro durata dalla Convenzione quadro vigente all'atto della stipula.
- 3) Alla scadenza della commessa i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, eventualmente emergenti, attraverso:
  - a. Assunzione da effettuarsi entro 60 gg. dalla conclusione delle commesse, con impegno alla prioritaria valutazione della possibilità di assunzione dei/lle lavoratori/trici che, in relazione all'esecuzione della commessa, abbiano effettuato un programma individuale di inserimento presso la cooperativa sociale o il consorzio;
  - b. Fornitura di ulteriori commesse di durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 24 mesi da realizzarsi sulla base della convenzione quadro vigente al momento della nuova stipula;

- c. Stipula di convenzioni finalizzate all'integrale e progressiva copertura della quota d'obbligo da effettuarsi entro 60 giorni dalla conclusione delle commesse ovvero ricorso ad altri istituti e strumenti previsti dalla Legge n. 68/1999.

**Art. 17 – Cessazione e sospensione della validità della convenzione singola**

- 1) La convenzione singola stipulata ai sensi della presente convenzione quadro è risolta di diritto nei casi di risoluzione, scioglimento ed ogni altra causa di cessazione degli effetti del contratto di commessa stipulato tra l'Azienda e la Cooperativa sociale o il consorzio.
- 2) Nei casi di cui al comma 1 il datore di lavoro ha tempo 60 giorni per ottemperare all'obbligo di cui all'art. 3 L. n. 68/1999 corrispondente a quello oggetto della convenzione singola, secondo le modalità ordinarie previste dalla Legge n. 68/1999.
- 3) La convenzione singola e gli obblighi dell'assunzione di persone con disabilità da parte dell'Azienda, limitatamente al numero dei soggetti disabili da inserire nella cooperativa o nel consorzio indicati nella convenzione stessa, sono sospesi nei seguenti casi:
  - a. mancata comunicazione, entro 7 giorni, da parte della cooperativa sociale o del consorzio di cooperative sociali della diminuzione del numero di persone con disabilità stabilito con la stipula della convenzione, anche per causa di dimissioni del/lla disabile;
  - b. grave inadempimento rispetto a quanto previsto nel programma di inserimento lavorativo o venir meno di requisiti previsti nel precedente art.7.
- 4) Nei casi di cui al comma 3 la sospensione opera per il periodo necessario affinché la Provincia e la Cooperativa sociale ripristinino le condizioni per la realizzazione dei programmi di inserimento, e comunque per un periodo non superiore ai 6 mesi, trascorsi i quali la convenzione singola cessa in ogni caso la sua validità e si applica quanto previsto dal comma 2.

Letto, approvato e sottoscritto.

PROVINCIA DI MODENA

\_\_\_\_\_

CONFINDUSTRIA MODENA

\_\_\_\_\_

CONFINDUSTRIA CERAMICA

\_\_\_\_\_

APMI MODENA

\_\_\_\_\_

CNA

\_\_\_\_\_

LAPAM/FEDERIMPRESA

\_\_\_\_\_

CONFESERCENTI

\_\_\_\_\_

ASCOM-CONFCOMMERCIO

\_\_\_\_\_

FAM

\_\_\_\_\_

ASSOCIAZIONI AGRICOLTORI MODENA

---

COLTIVATORI DIRETTI MODENA

---

CONF. ITALIANA AGRICOLTORI MODENA

---

LEGA PROV.LE COOP. E MUTUE

---

CONF.COOPERATIVE

---

CGIL

---

CISL

---

UIL

---

CONF.S.A.L.

---